

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1107

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BISCARDI, CANNARIATO, LOPEZ,
STRUFFI e ZILLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1993

Modifiche e integrazioni delle norme per la razionalizzazione
della rete scolastica

ONOREVOLI SENATORI. - La 7^a Commissione del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 29 novembre 1990, formulava un ordine del giorno che, nel rilevare «che le norme previste dal decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, relative all'accorpamento di istituti scolastici anche con sedi differenti, non producono effetti e riduzioni di spesa, ma determinano condizioni di difficoltà operativa sia sul piano didattico che sul piano organizzativo», invitava il Governo ad esaminare la possibilità della adozione di un provvedimento che sospendesse le indicate procedure e individuasse forme più adeguate di razionalizzazione dell'assetto delle istituzioni scolastiche con un limitato numero di classi e di alunni e a presentare, quindi, un disegno di legge inteso a coniugare con criteri nuovi l'individuazione di *standards* di prestazioni qualitative e quantitative con una gestione flessibile delle strutture educative». Il Ministro della pubblica istruzione *pro tempore* accettava l'ordine del giorno come raccomandazione. Successivamente, in relazione all'orientamento espresso dal Senato in un ordine del giorno approvato in sede di esame dei documenti di bilancio, nella seduta della Commissione istruzione del 26 marzo 1991, il Ministro comunicava alla stessa:

a) che l'Amministrazione per il 1991 e il 1992 aveva limitato i suoi interventi ad un maggior numero di accorpamenti nei grandi centri di scuole medie inferiori e superiori rispetto alle scuole secondarie superiori;

b) che una apposita commissione ministeriale aveva elaborato una ipotesi di riformulazione della legge, sulla quale intendeva acquisire le valutazioni della Commissione;

c) che la stessa commissione ministeriale si era, in particolare, occupata «di un altro problema molto delicato, quello dell'accorpamento delle scuole secondarie superiori di diverso ordine e grado, questione che merita particolare approfondimento anche in considerazione delle esigenze espresse a livello locale di mantenere nelle piccole comunità un polo scolastico, pur se risultante dall'aggregazione di scuole diverse»;

d) che l'applicazione della legge n. 426, del 1988, ha provocato resistenze nelle comunità cittadine, specie «laddove gli interventi di razionalizzazione rischiano di far venir meno alcune istituzioni scolastiche di antica tradizione».

La conclusione perentoria del Ministro, nell'impossibilità di procedere alla sospensione dell'attuazione della legge n. 426 del 1988, riconosceva l'urgenza dell'intervento legislativo, in quanto la citata legge «non ha realizzato i risparmi previsti e neanche un organico riassetto della rete scolastica».

Il dibattito sulle comunicazioni del Ministro confermava in modo corale i negativi risultati e i guasti causati da una normativa improvvida, neppure adeguata agli obiettivi di ordine economico che si intendeva conseguire.

A distanza di due anni dalla dichiarazione di intenzioni del Ministro, com'è ormai prassi consolidata per i possibili interventi in materia scolastica, tanto conclamati quanto disattesi, nessun provvedimento faceva seguito alle riportate dichiarazioni e conclusioni. Il disegno di legge che si propone all'attenzione e all'approvazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Senato intende riepilogare e tradurre in sostanziali modifiche normative i rimedi che si rilevano necessari rispetto agli effetti negativi prodotti, tutt'insieme, dalla genericità delle norme operanti per la razionalizzazione della rete scolastica, dall'insufficienza delle indicazioni ministeriali applicative (quasi sempre di ripetizione e di mere varianti del testo legislativo), dalla grave carenza di coordinamento e di visione complessiva del problema in sede ministeriale, ed anche - va detto per rispetto della verità - in sede di organi decentrati.

Le modifiche e le integrazioni che il presente disegno di legge vuole apportare alla normativa vigente sulla razionalizzazione della rete scolastica individuano innanzitutto il parametro minimo perchè gli istituti di istruzione secondaria possano conservare l'autonomia in un numero di classi corrispondente a quello di tre corsi previsti per ogni tipo di istituto (articolo 1, comma 2).

La deroga è prevista per gli istituti secondari superiori funzionanti nelle isole minori, in località di montagna, in comuni di aree interne con i noti limiti demografici

e con difficoltà di comunicazioni, nonché per le tipologie di istituti unici in ciascun distretto (articolo 1, comma 3).

Per la scuola elementare, pur nella conferma delle disposizioni vigenti, si esclude la soppressione o l'accorpamento di plessi sottodimensionati nelle isole minori e in località di montagna, nonché nei comuni inferiori a mille abitanti che non siano in grado, per validi motivi, di assicurare il trasporto degli alunni alla scuola più vicina (articolo 1, comma 4).

Il comma 5 dell'articolo 1 introduce una significativa innovazione, che potrebbe anche rappresentare un momento di non trascurabile sperimentazione: la formazione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado in ristrette aree geografiche con caratteristiche peculiari etniche, linguistiche ed economiche.

L'articolo 2 definisce, per gli istituti secondari superiori derivanti da aggregazione, denominazione, personalità giuridica e autonomia amministrativa, assegnazione di personale direttivo, ripartizione degli oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le norme sulla razionalizzazione della rete scolastica, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e di cui all'articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono modificate e integrate dalla presente legge.

2. Conservano l'autonomia gli istituti di istruzione secondaria che abbiano un numero di classi pari a quello di tre corsi previsti dall'ordinamento.

3. È ammessa la deroga, fino a non meno di sei classi, per gli istituti secondari superiori localizzati in isole minori, in località di montagna, in comuni di aree interne a bassa densità demografica, distanti oltre 30 chilometri e con particolari difficoltà di comunicazioni, per gli istituti dello stesso ordine e tipo, ovvero nel caso di tipo di istituto unico nel distretto di appartenenza.

4. Restano ferme per la scuola elementare le disposizioni contenute nella legge 5 giugno 1990, n. 148; non si procede alla soppressione o all'accorpamento di plessi sottodimensionati nelle isole minori e in località di montagna, nonchè nei comuni inferiori a mille abitanti che non siano in grado, per validi motivi, di assicurare il trasporto degli alunni alla scuola più vicina.

5. Al fine di assicurare il rispetto della specificità socio-culturale di ristrette aree geografiche con peculiari caratteristiche etniche, linguistiche ed economiche, possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado.

Art. 2.

1. Nei casi previsti dall'articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417, gli istituti secondari derivanti dall'aggregazione di scuole di diverso ordine o tipo assumono la denominazione del tipo di scuola di più antica istituzione, con l'indicazione delle sezioni aggregate, e sono dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa e patrimoniale.

2. Fino alla revisione legislativa del sistema di formazione, reclutamento e utilizzazione del personale direttivo della scuola, agli istituti di cui al comma 1 possono essere destinati i presidi di istituti e di scuole di istruzione secondaria superiore di ogni ordine o tipo.

3. Per gli istituti secondari superiori derivanti da aggregazione gli oneri sono così ripartiti:

a) sono a carico delle province gli oneri relativi all'acquisizione, manutenzione e arredamento dei locali necessari al funzionamento delle scuole, nonché alla somministrazione di acqua, energia elettrica e riscaldamento;

b) sono a carico dell'istituzione scolastica le spese per il funzionamento amministrativo e didattico, nonché l'acquisto e manutenzione di sussidi didattici, macchine e strumenti tecnici e scientifici, libri, pubblicazioni e documentazione di ogni genere, materiale di consumo per l'attività amministrativa e le esercitazioni didattiche.